

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1993)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(PICCOLI)

e dal **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

NELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1971

Aumento del capitale sociale dell'AMMI S.p.A.

ONOREVOLI SENATORI. — Per il quinquennio 1971-75 l'AMMI ha predisposto un piano di investimenti per oltre 134 miliardi di lire, diretto a meglio qualificare l'attività e il ruolo dell'azienda nel campo della metallurgia non ferrosa, tenuto conto sia delle prospettive di sviluppo del mercato, sia della necessità di svolgere interventi per la soluzione dei problemi occupazionali di aree depresse.

L'AMMI, infatti, ritiene di dover rapidamente ridurre la componente mineraria delle proprie attività a limiti ed a temi di sicurezza, sviluppando, per contro, il settore metallurgico ed i comparti affini o complementari.

Tale linea di azione può consentire alla azienda di consolidare la propria presenza

nel campo dei metalli non ferrosi e di svolgere una vera e propria politica pubblica in questo settore nel quale la dipendenza dell'Italia dall'estero assume molto spesso dimensioni rilevanti.

Per attuare le linee di azione sopra illustrate, l'AMMI ha elaborato un programma di investimenti che, da un lato, tende alla integrazione produttiva di attività esistenti o in fase di realizzazione (come, per esempio, le seconde lavorazioni nel campo dell'alluminio e dello zinco), e, dall'altro, consente sia di dare attuazione ad impegni politici (come quello con la Regione Friuli-Venezia Giulia per il rame), sia di contribuire a risolvere, in una prospettiva di sviluppo economico diversificato, la crisi di zone sottosviluppate come, per esempio, il bacino minerario sardo.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per la realizzazione degli impegnativi programmi sopra delineati, si rende, quindi, necessario, procedere ad un aumento del capitale sociale dell'AMMI in misura non inferiore a 42 miliardi di lire. Tale somma appare strettamente indispensabile per assicurare all'azienda una equilibrata gestione finanziaria delle attività programmate, tenuto conto sia dell'onere relativo agli investimenti in immobilizzazioni tecniche, sia di quello concernente il capitale circolante che, nel campo della metallurgia non ferrosa, assume una particolare incidenza non sempre riscontrabile in altri settori produttivi.

È stato, pertanto, predisposto il presente disegno di legge che consta di tre articoli.

Il primo autorizza lo Stato - Ministero delle partecipazioni statali, a concorrere con la somma di lire 42 miliardi all'aumento del capitale dell'AMMI, iscrivendo tale somma nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali in ragione di lire 6 miliardi per gli anni 1972 e 1973, di lire 7 miliardi per gli anni 1974 e 1975 e lire 8 miliardi per gli anni 1976 e 1977. Il secondo indica la copertura della spesa relativa. Il terzo, infine, stabilisce le premesse giuridiche per poter provvedere all'inquadramento dell'AMMI in uno degli attuali enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, adottando le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 42 miliardi per la sottoscrizione da parte dello Stato — Ministero delle partecipazioni statali — di nuove azioni dell'AMMI - S.p.a. - in occasione di aumenti di capitale e per l'eventuale sottoscrizione di azioni inoptate.

La somma di lire 42 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali in ragione di lire 6 miliardi per gli anni 1972 e 1973, di lire 7 miliardi per gli anni 1974 e 1975 e di lire 8 miliardi per gli anni 1976 e 1977.

Art. 2.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 42 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1972 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, le azioni di proprietà dello Stato dell'AMMI — S.p.a. — possono essere trasferite ad uno degli attuali enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali.